

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Doc. IV**

**n. 1-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SANNA)

SULLA

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA APPLICATIVA DELLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**NICOLA DI GIROLAMO**

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 19992/08 R.G.N.R., n. 8733/08 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 81, capoverso, 294 del codice penale (attentati contro i diritti politici del cittadino); 2) 81, capoverso, 495, primo, secondo e terzo comma, n. 1, 61, n. 2, del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); 3) 81, capoverso, 48, 479, 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici determinata dall'altrui inganno); 4) 110, 81, 479, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 5) 81, capoverso, 110, 48, 61, n. 2, del codice penale, 100 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (concorso in falsità in atti destinati alle operazioni elettorali determinata dall'altrui inganno); 6) 81, capoverso, 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 7) 81, capoverso, 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 8) 100 del D.P.R. del 30 marzo 1957, n. 361 (falsità in atti destinati alle operazioni elettorali); 9) 496 del codice penale (false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)

**Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma  
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari  
il 7 giugno 2008**

**Comunicata alla Presidenza l'8 agosto 2008**

ONOREVOLI SENATORI. – Il 7 giugno 2008, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Nicola Di Girolamo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 19992/08 R.G.N.R., n. 8733/08 R.G. GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 81, capoverso, 294 del codice penale (attentati contro i diritti politici del cittadino); 2) 81, capoverso, 495, primo, secondo e terzo comma, n. 1, 61, n. 2, del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); 3) 81, capoverso, 48, 479, 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici determinata dall'altrui inganno); 4) 110, 81, 479, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 5) 81, capoverso, 110, 48, 61, n. 2, del codice penale, 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (concorso in falsità in atti destinati alle operazioni elettorali determinata dall'altrui inganno); 6) 81, capoverso, 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 7) 81, capoverso, 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 8) 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 n. 361 (falsità in atti destinati alle operazioni elettorali); 9) 496 del codice penale (false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 9 giugno 2008 e l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 2008.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17, 19 e 24 giugno 2008, ascoltando il senatore Di Girolamo, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 19 giugno 2008.

Durante la fase istruttoria della Giunta – in data 18 giugno e poi ancora in data 19 giugno – ed anche successivamente alla adozione della proposta di delibera al Senato circa la richiesta autorizzazione, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Roma ha proceduto alla trasmissione di ulteriore documentazione relativa alla domanda di autorizzazione all'esecuzione della predetta misura cautelare. In particolare, il verbale dell'interrogatorio reso dal senatore Di Girolamo al pubblico ministero a seguito di sua spontanea presentazione in data 18 giugno 2008, nonché il provvedimento di rigetto – su conforme parere del pubblico ministero – dell'istanza di revoca della misura cautelare, avanzata dalla difesa del Di Girolamo in esito al predetto interrogatorio. Nella seduta dell'8 luglio 2008, dopo una breve disamina del contenuto dell'ulteriore documentazione trasmessa, la Giunta ha convenuto che la stessa non conteneva elementi tali da comportare la necessità di una nuova determinazione della Giunta medesima, dando mandato al relatore per valutazioni su eventuali nuove integrazioni documentali.

Il 30 luglio 2008, il Presidente del Tribunale di Roma ha trasmesso copia del verbale dell'interrogatorio di garanzia di un coindagato nel procedimento *de quo*, sottoposto a misura cautelare personali. Il relatore non ha ritenuto che il contenuto di tale atto fosse idoneo a provocare una nuova valutazione e a mutare le determinazioni già assunte della Giunta.

La domanda di autorizzazione rileva come, in esito allo svolgimento di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sarebbe emersa l'esistenza di irregolarità e condotte illegali in ordine alla presentazione della candidatura alla carica di senatore della Repubblica dello stesso Di Girolamo nell'ambito della Circoscrizione Estero, Ripartizione Europa. In particolare il Di Girolamo avrebbe effettuato la richiesta di iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero), presso il Consolato italiano di Bruxelles, ottenendola illegalmente senza aver conseguito l'effettiva residenza in quel Paese. Stando alla ricostruzione del quadro normativo vigente fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente, il Di Girolamo si sarebbe così presentato nelle ultime elezioni politiche, Circoscrizione Estero - Europa, in assenza di uno dei presupposti previsti dalla legge per essere candidato, in quanto privo della residenza all'estero richiesta dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Il fatto, addebitato all'indagato, configura nella richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il reato di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'articolo 294 del codice penale.

In proposito, la domanda di autorizzazione espone quali siano le procedure idonee ad ottenere il predetto presupposto della residenza all'estero. Risulterebbe nella specie all'autorità giudiziaria che, presso gli uffici consolari italiani all'estero e, in particolare, in Belgio, a tal fine gli interessati dovrebbero presentare la documentazione rilasciata dall'autorità straniera attestante l'acquisita residenza nel Paese in questione. Il cittadino italiano potrebbe richiedere a questo punto al Consolato italiano l'iscrizione all'A.I.R.E., che comprende sostanzialmente anche l'istanza di iscrizione all'anagrafe consolare del Consolato d'Italia nel paese straniero. Il Consolato, sulla base della documentazione attestante l'acquisita residenza all'estero, provvederebbe poi ad accettare la richiesta d'i-

scrizione all'A.I.R.E. e ad iscrivere il cittadino italiano all'anagrafe consolare del Consolato d'Italia all'estero, salvo che emergano elementi ostativi.

Alla luce delle indagini svolte, l'autorità giudiziaria afferma che il Di Girolamo non risulta residente in nessuna delle ripartizioni in cui è suddivisa la Circoscrizione Estero, Ripartizione Europa e che, nella sua richiesta di iscrizione all'A.I.R.E., avrebbe dichiarato falsamente di essere residente in Belgio, nel Comune di Etterbeek 1040, Avenue de Tervueren n. 143. Al riguardo l'autorità giudiziaria sottolinea che l'Avenue de Tervueren situata nel territorio del Comune di Etterbeek non raggiunge il numero civico 143, cioè l'indirizzo indicato dal Di Girolamo, insistendo, invece, nel vicino e confinante Comune di Woluwe Saint Pierre. Gli ulteriori accertamenti espletati dall'autorità giudiziaria avrebbero altresì consentito di verificare come il Di Girolamo Nicola non avrebbe mai risieduto nel territorio di nessuno di questi Comuni e come lo stesso non avrebbe mai presentato, presso gli uffici amministrativi competenti, precedentemente alla presentazione delle liste per le elezioni politiche, una domanda finalizzata ad ottenere la residenza e/o un permesso di soggiorno.

Il Di Girolamo si sarebbe presentato per la prima volta agli uffici del Consolato d'Italia a Bruxelles il 14 febbraio 2008, unitamente a tale Ferretti Gian Luigi. I predetti si sarebbero recati presso il competente Ufficio per l'iscrizione all'anagrafe consolare ed all'A.I.R.E. del Comune di provenienza. Il Di Girolamo non avrebbe presentato alcuna documentazione dell'Autorità Amministrativa belga attestante la sua residenza in Etterbeek, né avrebbe esibito il c.d. «modello 2» (cioè l'attestazione da parte dell'Autorità belga della presentazione della richiesta di residenza da parte del cittadino straniero) che secondo la testimonianza della responsabile dell'Ufficio Anagrafe Consolare, dottoressa Filomena Ciannella, in alcuni casi, verrebbe accettato con riserva dal Consolato per pro-

cedere all'iscrizione in via provvisoria. In realtà il Di Girolamo, a dire della Ciannella, si sarebbe limitato ad affermare, a sostegno della sua istanza, di essere residente in «Etterbeek, Avenue de Tervueren 143» e di avere, già a quella data, presentato la necessaria richiesta per ottenere la residenza ed il permesso di soggiorno dalla competente Autorità del Comune di Etterbeek.

La dottoressa Ciannella, sulla base di tale dichiarazione asseritamente falsa, trasmetteva il 14 febbraio 2008 la nota al Comune di Roma - Ufficio A.I.R.E. - e chiedeva l'iscrizione nel registro medesimo del Di Girolamo e, per gli effetti, il nulla osta al suo inserimento nell'elenco degli elettori della Circoscrizione di Bruxelles.

La Ciannella ha dichiarato (vedi dichiarazioni in data 1° maggio 2008) che, sebbene avesse rilevato la «particolarità» della procedura seguita nella iscrizione del Di Girolamo all'anagrafe consolare (la stessa Ciannella, sottolinea al riguardo: *«a quanto ricordo, da quando sono in servizio qui, non si è mai provveduto alla iscrizione provvisoria in assenza di documenti di soggiorno come nel caso del Di Girolamo. E' avvenuto in concreto, in qualche caso, che abbia provveduto all'iscrizione provvisoria, dietro presentazione del modello 2 con fotografia in cui l'Autorità belga attestava che la persona aveva presentato richiesta per ottenere la carta di soggiorno»*) al momento dell'inserimento dei dati del Di Girolamo nel sistema informatico dell'Anagrafe consolare, ella aveva, comunque, apposto, proprio per la necessità di regolarizzazione della pratica, l'annotazione *«in attesa dei documenti»*, circostanza confermata dalla consultazione del sistema informatico dell'anagrafe consolare.

Successivamente, in data 5 marzo 2008, sempre presso gli uffici del Consolato, il Di Girolamo si presentava al signor Aldo Mattiussi, addetto all'ufficio notarile del Consolato d'Italia a Bruxelles, insieme all'amico ed *ex* collega di quest'ultimo, Cilli Oronzo. Il Mattiussi autenticava la dichiara-

zione dell'indagato di accettazione della candidatura in cui (sempre falsamente secondo l'autorità giudiziaria) il Di Girolamo dichiarava la propria residenza. Il Mattiussi rilasciava inoltre all'indagato, in mancanza della necessaria delega del Console competente, una certificazione consolare, che lo stesso Mattiussi sottoscriveva *«per il Console»*, in cui si attestava che il Di Girolamo era residente nella ripartizione elettorale del Consolato d'Italia a Bruxelles ed era, di conseguenza, iscritto nelle relative liste elettorali. L'autorità giudiziaria sottolinea come il Mattiussi abbia rilasciato tale attestazione, malgrado nel sistema informatico dell'anagrafe consolare vi fosse la già ricordata annotazione che si era, e sin dal 14 febbraio 2008, in attesa dei documenti che avrebbero dovuto attestare l'effettiva residenza del Di Girolamo in Etterbeek. Per tali fatti il signor Aldo Mattiussi, è coindagato nel procedimento penale, nel corso del quale gli sono state applicate misure cautelari limitative della libertà personale.

Il Di Girolamo quindi, mediante la presentazione della documentazione attestante falsamente l'esistenza di uno dei presupposti indispensabili per l'ammissione della propria candidatura, avrebbe indotto in errore i rappresentanti della propria lista elettorale («Il Popolo della Libertà»), ed attraverso loro, i componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale per la Circoscrizione Estero, competente, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, a procedere a cancellare *«dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione»*. I predetti componenti dell'ufficio centrale avrebbero, conseguentemente, ammesso la candidatura del Di Girolamo, affermandone *«falsamente»* la legittimità, per l'esistenza di tutti i presupposti di legge, compreso quello, in realtà insussistente, della *«residenza nella relativa ripartizione»*.

La sopra esposta ricostruzione dei fatti, ad avviso dell'autorità giudiziaria richiedente,

risulterebbe altresì confermata dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Raffaele Fantetti e da Oronzo Cilli. In particolare quest'ultimo, titolare dell'appartamento situato in Avenue de Tervueren n. 143, Woluwe Saint Pierre, davanti ai P.M. ha dichiarato che il Di Girolamo non avrebbe mai risieduto o abitato presso quell'indirizzo; si sarebbe trattato di un indirizzo di comodo che lui stesso avrebbe fornito al Di Girolamo su richiesta di un suo amico, Stefano Andrini.

Sussisterebbero per l'autorità giudiziaria le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale e, in particolare, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, in quanto il Di Girolamo potrebbe portare ad ulteriori conseguenze i reati perpetrati, così come realizzare condotte delittuose di analoga natura, tutte fondate sulla falsa affermazione di circostanze relative alla sua residenza all'estero. Sussisterebbe, altresì, il pericolo di inquinamento probatorio di cui all'articolo 274, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in quanto il Di Girolamo, proprio in ragione della posizione e qualità personale dello stesso e dei suoi contatti all'interno delle strutture pubbliche, ove lasciato in libertà, secondo l'autorità giudiziaria potrebbe esercitare illecite pressioni e comunque pregiudicare, anche attraverso la formazione di falsa documentazione, la necessaria genuina acquisizione dei riscontri probatori necessari per la ricostruzione dell'attività delittuosa. A tal proposito sarebbero significative le dichiarazioni di Oronzo Cilli il quale ha riferito che, dopo essere stato interrogato dal pubblico ministero, la sera del 15 maggio 2008, si è incontrato con Stefano Andrini, che ha voluto conoscere l'esito dell'incontro con l'autorità giudiziaria precedente. Ad ulteriore riscontro del tentativo, ritenuto in corso nel momento della richiesta di autorizzazione all'arresto, di inquinare l'acquisizione degli elementi di prova nell'ambito del procedimento a carico del senatore Di Girolamo, sa-

rebbe altresì di rilevante interesse la lettura delle missive indirizzate all'Ufficio del pubblico ministero da Dario Ferrante (titolare dell'immobile in cui aveva fissato fittiziamente la propria residenza l'indagato) in cui chiaramente questi riferisce di essere stato contattato per conto del senatore Di Girolamo da una sedicente sua «*collaboratrice*» che gli richiedeva notizie circa il «*controllo della residenza*» da parte della Polizia belga. Apparirebbe pertanto evidente, per l'autorità giudiziaria, l'attualità del pericolo di inquinamento probatorio che solo l'applicazione di una misura restrittiva nei confronti del Di Girolamo potrebbe far venire meno.

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ordinario di Roma ha quindi disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Di Girolamo, nonché richiesto, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, l'autorizzazione all'esecuzione della misura da parte della Camera competente.

\* \* \*

Nella seduta del 19 giugno 2008, la Giunta ha proceduto all'audizione del senatore Nicola Di Girolamo, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento.

Nel corso della sua audizione il senatore Di Girolamo ha fatto presente di svolgere da circa venticinque anni l'attività di avvocato sul piano internazionale, il che fa sì che egli si trovi al di fuori del territorio nazionale per gran parte dell'anno. Nonostante ciò non avrebbe mai avuto necessità di acquisire una stabile residenza all'estero fino all'inizio dell'anno in corso, quando avrebbe cominciato a prendere in considerazione la possibilità di stabilirsi a Bruxelles. Successivamente, con l'anticipata conclusione della XV legislatura repubblicana, è emersa la possibilità di una sua candidatura nella circoscrizione estero. Concretizzatasi questa pos-

sibilità sul piano politico, ciò avrebbe implicato la necessità di dare seguito in via definitiva all'ipotesi già presa in considerazione di un trasferimento all'estero della sua residenza. A tal fine egli, tramite il signor Stefano Andrini, si mise in contatto con il signor Oronzo Cilli che si dichiarò disponibile a condividere con lui l'appartamento che aveva preso in affitto a Bruxelles insieme ad un'altra persona, il signor Dario Ferrante, e che si trovava in Avenue de Tervueren, n. 143. Nella prima metà di febbraio del 2008 egli provvide a concludere un accordo in proposito con il signor Cilli. Dopo le elezioni del 13 e 14 aprile - nelle quali venne eletto con circa 24.500 voti di preferenza risultando il primo nella ripartizione Europa - ebbe inizio, anche in seguito alle iniziative assunte dal signor Fantetti risultato il primo tra i non eletti nella medesima ripartizione nella lista «Il Popolo delle Libertà», la vicenda che ha portato all'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti e, quindi, all'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari oggetto del documento in titolo.

Il senatore Di Girolamo ha affermato di essere sempre stato a conoscenza della normativa riguardante l'iscrizione all'A.I.R.E., e dei presupposti per l'ammissione all'elettorato passivo per le elezioni nella Circoscrizione Estero. La ricostruzione del quadro normativo offerta dal senatore Di Girolamo diverge tuttavia, insieme ad alcuni elementi fattuali, da quella prospettata dalla autorità giudiziaria in sede di richiesta di autorizzazione all'arresto.

Il senatore Di Girolamo ha precisato, in punto di fatto, di essersi recato in successione sia presso il Comune di Etterbeek (in seguito ad un'erronea indicazione fornitagli da Oronzo Cilli), sia successivamente presso il Comune di Woluwe Saint Pierre, e presso quest'ultimo una prima volta per regolarizzare la sua residenza in Avenue de Tervueren, n. 143, e poi, una seconda volta, anche per stabilire definitivamente la sua residenza

ad un altro indirizzo situato sempre nel Comune in questione. Il senatore ha inoltre evidenziato, su un piano più generale, che la procedura per stabilire la residenza in Belgio oggi non prevedrebbe più l'immediato rilascio, in esito alla presentazione della richiesta, del cosiddetto modello 2, ma sarebbe invece strutturata secondo una diversa scansione. Più specificamente l'interessato dovrebbe recarsi presso il Comune territorialmente competente per richiedere la fissazione di un appuntamento nel corso del quale avrebbe luogo un'intervista cui farebbe seguito, salvo che emergano elementi ostativi, il rilascio del documento definitivo relativo alla residenza. Il rilascio del modello 2 sarebbe invece rimasto in uso in caso di trasferimento di residenza da un indirizzo ad un altro.

Il senatore Di Girolamo, nella sua audizione davanti alla Giunta, ha quindi ripercorso brevemente lo svolgimento dei fatti accaduti, in particolare, nella giornata del 14 febbraio 2008, ricordando che, in tale data, egli si sarebbe presentato la mattina ai competenti uffici consolari consegnando al funzionario consolare competente, dottoressa Ciannella, una fotocopia del proprio documento di identità e facendo presente la sua intenzione di trasferire la propria residenza a Bruxelles al predetto indirizzo di Avenue de Tervueren, n. 143. La dottoressa Ciannella gli avrebbe chiesto se aveva con sé il modello 2 e, alla sua risposta di non esserne in possesso, gli avrebbe indicato le modalità per ottenerlo (come già evidenziato il riferimento al modello 2, in questa fattispecie, risulterebbe al Di Girolamo improprio). Seguendo le indicazioni della dottoressa Ciannella, egli si sarebbe recato quindi presso l'ufficio del Comune competente che, per le ragioni già dette, individuò in quello di Etterbeek per attivare la pratica relativa alla richiesta della documentazione concernente la propria residenza, il che peraltro non gli fu possibile in concreto in quanto il competente ufficio quella mattina era chiuso. Nel pome-

riggio avrebbe contattato telefonicamente la dottoressa Ciannella avvertendola che avrebbe fatto avere successivamente la documentazione non appena la stessa gli fosse stata consegnata. La dottoressa Ciannella gli avrebbe raccomandato in proposito di evitare quanto accaduto in altri casi, in cui all'iscrizione all'A.I.R.E. ed all'anagrafe consolare non aveva fatto seguito la trasmissione dei documenti rilasciati dall'autorità belga da parte degli interessati.

Su domanda della Giunta, che rilevava come il certificato della sua iscrizione all'AIRE - emesso dal Consolato Italiano il 5 marzo 2008 e dichiarativo del titolo di elettorato passivo i cui presupposti l'autorità giudiziaria ritiene falsificati - fosse stato annullato dal Decreto del Console d'Italia in Bruxelles n. 14 del 14 maggio 2008, il senatore Di Girolamo ha fatto presente di aver presentato ricorso per l'annullamento di tale provvedimento al TAR del Lazio.

Quanto ai contatti fra il Ferrante e la sua collaboratrice, il senatore Di Girolamo ha osservato che questi contatti rispondono a verità ed hanno la loro fisiologica spiegazione nell'esigenza di essere informato dal Ferrante se la gendarmeria belga si era recata all'indirizzo di Avenue de Tervueren, n. 143, per il completamento della pratica amministrativa relativa alla sua residenza a Bruxelles.

Il senatore Di Girolamo ha inoltre negato di aver fornito un indirizzo falso all'autorità giudiziaria circa la sua residenza a Bruxelles (capo di imputazione n° 9), avendo egli dichiarato di risiedere a Bruxelles, in Avenue de Tervueren, n. 143, circostanza a suo dire rispondente al vero.

Il senatore Di Girolamo ha colto quindi l'occasione dell'audizione per segnalare che il 4 giugno scorso, nei locali situati a Roma, in Viale Parioli, nei quali è ubicata la sua Segreteria politica, sono state rinvenute diverse microspie, grazie all'attività di monitoraggio e ricerca di una ditta specializzata da egli incaricata. Di tali accertamenti ha consegnato alla Giunta copia della rela-

tiva documentazione, avendo in precedenza denunciato il fatto ai Carabinieri sopraggiunti *in loco*.

Il senatore Nicola Di Girolamo ha infine concluso il suo intervento davanti alla Giunta evidenziando come, sia alla luce delle circostanze sopra esposte, sia in considerazione del modo in cui sui mezzi di comunicazione è stata data notizia, la complessiva vicenda in esame gli appaia come il frutto di un vero e proprio accanimento nei suoi confronti.

\* \* \*

Il senatore Nicola Di Girolamo, successivamente alla sua audizione, ha fatto pervenire agli uffici della Giunta copia del ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio presentato avverso il citato decreto consolare del 14 maggio 2008 di annullamento del suo certificato di residenza all'estero, nonché una nota scritta con la quale fa presente che le sue schede elettorali, e il restante connesso materiale relativo alle ultime elezioni politiche nella circoscrizione estero, sono ancora in suo possesso e possono essere esibite a chiunque, a semplice richiesta.

\* \* \*

Per quanto riguarda i profili di competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità - fermo restando che non spetta a questa compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari - sulla base dei precedenti parlamentari, il primo parametro alla stregua del quale la Giunta medesima deve assumere le proprie determinazioni è quello relativo all'esistenza o meno del cosiddetto *fumus persecutionis*. Infatti ove, dalla richiesta e dagli elementi a sostegno della stessa trasmessi dall'autorità giudiziaria, dovesse emergere che gli addebiti formulati al senatore Nicola Di Girolamo sono manifesta-

mente infondati, tale circostanza sarebbe sintomo del predetto *fumus persecutionis* e renderebbe inaccoglibile la richiesta di procedere all'applicazione della misura coercitiva nei confronti del parlamentare (*Doc. IV*, n. 2-A XII legislatura e *Doc. IV*, n.4-A, XIII legislatura). A conclusioni analoghe dovrebbe pervenirsi in presenza di palesi anomalie procedurali che evidenziassero un uso distorto delle funzioni giudiziarie in danno del parlamentare.

Qualora la Giunta ritenesse di escludere la sussistenza di qualsiasi intento persecutorio in danno dell'interessato, l'ulteriore parametro di valutazione è rappresentato dall'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare, esigenza che costituisce il fine prevalente della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68 della Costituzione. Tale finalità, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di Camera e di Senato, può essere pretermessa solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale, sono tali da soverchiare l'altra esigenza (Atti Senato, XIII Leg., *Doc. IV*, n. 4-A). Pertanto, solo la *straordinaria gravità* del reato e la *eccezionale rilevanza* delle esigenze cautelari potrebbero rendere motivata e giustificabile la eventuale decisione di arreca-re un *vulnus* al *plenum* assembleare e quindi di alterare l'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare (Atti Camera XIII Leg., *Doc. IV*, n. 17-A; Atti Senato, XIV Leg., *Doc. IV*, n. 1-A; si vedano altresì, sempre nella prospettiva qui considerata, Atti Camera, VII legislatura, *Doc. IV*, n. 3-A per una specifica sottolineatura, nel caso relativo alla concessione dell'autorizzazione a sottoporre il deputato Saccucci a misure limitative della libertà personale, del carattere di «inaudita gravità» che devono rivestire i fatti contestati per «privare... il Parlamento del suo *plenum* costituzionale»; Atti

Camera, IX legislatura, *Doc. IV*, nn. 1-A, 2-A, 3-A e 4-A; Atti Senato VIII legislatura *Doc. IV*, n. 96 e 97-A; Atti Senato XI legislatura, *Doc. IV*, n. 40-A; Atti Senato, XI legislatura, *Doc. IV*, n. 101-A relativo, tra l'altro, proprio ad un caso in cui veniva richiesta l'autorizzazione ad eseguire la misura della custodia cautelare in un luogo di privata dimora; Atti Senato, XII legislatura, *Doc. IV*, n. 2-A/R con specifico e particolare riferimento alla «particolare rilevanza ed eccezionalità» delle esigenze cautelari quale presupposto per accordare l'autorizzazione all'esecuzione della misura custodiale).

Nel caso di specie, quanto al primo dei parametri sopra indicati, parte della Giunta ha ritenuto che – sulla base dell'esame degli elementi processuali disponibili – possa senz'altro escludersi l'esistenza di un *fumus persecutionis* nella condotta dell'autorità giudiziaria nei confronti del senatore Nicola Di Girolamo.

In proposito, si è sottolineato che lo stesso senatore interessato nel corso della sua audizione in Giunta – rispondendo ad una precisa domanda sulla questione, anche in relazione alla denuncia di ritrovamento di «cimici» presso il suo ufficio politico – non ha ritenuto di formulare alcuno specifico addebito nei confronti dei magistrati inquirenti; che dalle dichiarazioni rese dallo stesso Di Girolamo all'autorità giudiziaria il 18 giugno scorso risulta che egli ha presentato la richiesta di residenza per l'indirizzo di Avenue de Tervueren, n. 143, solo il 2 giugno scorso, e ancora – più in generale – che la quantità di riscontri raccolti dall'autorità giudiziaria sarebbe tale da consentire di ritenere già accertati alcuni dei reati contestati.

Altra parte della Giunta ha invece evidenziato come negli atti processuali siano rinvenibili alcune anomalie – quantomeno sintomo di superficialità e approssimazione nell'operato dell'autorità giudiziaria – che non consentono di escludere l'esistenza di un *fumus persecutionis* in senso oggettivo, nel senso cioè di esercizio oggettivamente di-



storto delle funzioni giudiziarie in danno del parlamentare. Tali sarebbero da considerare i mancati approfondimenti sulle prassi amministrative di iscrizione all'A.I.R.E, di cui si ha traccia nel medesimo Consolato italiano in casi precedenti quello che ha provocato l'indagine penale *de quo*, e su alcune apparenti contraddizioni nelle testimonianze rinvenibili nel fascicolo delle indagini preliminari.

La Giunta ha comunque ritenuto di non poter pervenire ad un accertamento positivo del *fumus persecutionis* nella vicenda in esame e si è conseguentemente determinata ad avvalersi esclusivamente del secondo dei parametri di valutazione cui si è prima fatto riferimento, consistente nella protezione dell'integrità del *plenum* del Senato.

\* \* \*

Nella propria istruttoria, volta a verificare l'eventuale riscontro della *straordinaria gravità* del reato e la *eccezionale rilevanza* delle esigenze cautelari la Giunta ha ritenuto che gli elementi forniti non siano idonei a giustificare l'autorizzazione ad applicare la misura cautelare richiesta, non avendo rintracciato nel contenuto della domanda formulata dall'Autorità giudiziaria nonché delle risultanze degli atti trasmessi a sostegno della richiesta medesima una reale ed assoluta indispensabilità della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale.

In proposito va anche sottolineato che la nuova formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, con l'abolizione pressoché totale della preventiva «autorizzazione a procedere», consente all'autorità giudiziaria di non interrompere le indagini che riguardino un parlamentare e di acquisire - come nel caso concreto essa appare aver acquisito - documenti e testimonianze utili alla definizione di un quadro probatorio tendenzialmente completo ai fini del confermare o smentire l'ipotesi accusatoria. La quasi inte-

grale eliminazione delle immunità processuali a garanzia del parlamentare e la (relativa) libertà investigativa dell'autorità giudiziaria rafforzano quindi, nell'esame della richiesta di autorizzazione di misure cautelari limitative della libertà personale del parlamentare (dunque temporaneamente ablativa della sua possibilità di esercizio della funzione), il dovere del Senato di valutare di concederne l'esecuzione in relazione alla effettiva e non eludibile necessità di applicazione nel procedimento penale. Solo una volta stabilita per il caso concreto tale irrinunciabile necessità, sulla base della richiesta di autorizzazione e delle allegazioni istruttorie della autorità inquirente, il bene costituzionale della complessiva funzionalità del Senato mediante garanzia del suo *plenum*, può essere comparato e potenzialmente sacrificato al bene costituzionale della uguaglianza davanti alla legge e del corretto esercizio della attività giurisdizionale.

È il caso di rammentare che l'autorizzazione all'esecuzione di misure limitative della libertà personale nei confronti di un parlamentare, nel corso dell'intera storia del Parlamento repubblicano e a fronte di circa cinquanta richieste da parte dell'autorità giudiziaria, è stata concessa solo in quattro casi. Fatta eccezione per il caso dell'onorevole Abbatangelo in cui, nella vigenza del testo originario dell'articolo 68 della Costituzione, si trattò di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile - che è quindi assolutamente non comparabile con la fattispecie su cui dovrà adesso pronunciarsi l'Assemblea - i precedenti in cui venne autorizzata l'esecuzione di misure cautelari sono quelli relativi all'onorevole Moranino - al quale venivano contestati i reati di omicidio continuato e doppiamente aggravato, occultamento continuato e aggravato di cadavere e tentato omicidio continuato - all'onorevole Saccucci - al quale venivano contestati, tra gli altri, i reati di omicidio e tentato omicidio - e infine all'onorevole Antonio Negri, al quale venivano contestati, tra gli altri, i reati di insurrezione

armata contro i poteri dello Stato, formazione e partecipazione a più bande armate, promozione, costituzione, organizzazione e direzione di associazioni sovversive, sequestro di più persone pluriaggravato, devastazione e saccheggio aggravato. Non vi è chi non veda che i tre precedenti da ultimo richiamati evocano momenti della storia repubblicana di straordinaria drammaticità e gravità e come si tratti di ipotesi del tutto non raffrontabili con quella oggetto del presente documento.

La decisione di diniego dell'autorizzazione alla esecuzione della misura cautelare richiesta, basata sui precedenti analoghi nella storia parlamentare repubblicana, trova una prima - e già di per sè sufficiente - motivazione nel fatto che i reati contestati al Di Girolamo non presentano, a giudizio della Giunta, né gli estremi di straordinaria gravità che si sono presentati in passato, né profili atti a giustificare un tale abbassamento della soglia di importanza oggettiva del reato ai fini del sacrificio della garanzia di funzionalità del Senato.

Il rilievo assume significato anche in considerazione della fase assolutamente iniziale in cui si trova il procedimento penale in questione nel quale non solo non è ancora intervenuta né una pronuncia di primo grado, né è stato adottato il provvedimento che dispone il giudizio, ma neppure è stata ancora esercitata l'azione penale.

Quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, per alcuni dei reati contestati ciò appare semplicemente impossibile in quanto, nella prospettazione accusatoria, si tratterebbe di fatti avvenuti per incidere sullo svolgimento di una determinata competizione elettorale e non si vede pertanto come possano essere commessi nuovamente una volta che la competizione stessa abbia già avuto luogo. Nella fattispecie di cui all'articolo 294 del Codice Penale, infatti, il pericolo di reiterazione del reato potrebbe avvenire solo nel contesto, non plausibile essendo la

XVI legislatura appena iniziata, di una nuova e futura competizione elettorale per l'elezione del Parlamento nella quale il senatore Di Girolamo fosse candidato in una circoscrizione estera, nella quale - permanendo l'obbligo di legge di essere iscritto all'AIRE quale requisito di elettorato passivo - dovrebbe prendere (fraudolentemente) residenza. Occorre difatti distinguere, in questa sede, tra il pericolo di reiterazione del reato e la necessità di rimuovere gli effetti che comporterebbero - ove provate e rinvenendovi i reati previsti dalle norme incriminatrici a fondamento della richiesta di arresto - le condotte addebitate al senatore Di Girolamo, ed *in primis* il titolo di elettorato passivo consistente nella residenza all'estero. Tuttavia, è appena il caso di ricordare che - indipendentemente ed autonomamente dall'indagine penale - il Senato sta procedendo, con tempestività, alla verifica di tale titolo del senatore Di Girolamo ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione che ne radica la competenza esclusiva.

Per altri reati contestati al senatore Di Girolamo, invece, il pericolo di reiterazione viene semplicemente affermato in astratto, ma non argomentato in concreto, ponendo la Giunta, ed il Senato, di fronte ad un'ipotesi che non è suffragata dal puntuale riferimento a circostanze specifiche.

Quanto invece alle esigenze cautelari di cui all'articolo 275, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, l'affermazione secondo la quale si dovrebbe ritenere che «*il Di Girolamo proprio in ragione della posizione e qualità personale dello stesso e dei suoi contatti all'interno delle strutture pubbliche (basti pensare al coinvolgimento del Mattiussi Aldo all'interno del Consolato d'Italia a Bruxelles) ove lasciato in libertà possa esercitare illecite pressioni e comunque possa pregiudicare, anche attraverso la formazione di falsa documentazione, la necessaria acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione dell'attività delittuosa*», risulta anzitutto contraddetta dal fatto che

l'Amministrazione dello Stato responsabile del procedimento di iscrizione all'AIRE del senatore Di Girolamo (il Consolato d'Italia a Bruxelles), successivamente alla proclamazione degli eletti e non turbata dalla posizione pubblica del parlamentare indagato, ha annullato il provvedimento che ha costituito titolo di elettorato passivo nelle elezioni politiche 2008. Sulla legittimità dell'annullamento in autotutela si dovrà pronunciare, provocato dal ricorso del senatore Di Girolamo, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Di scarso impatto - a volerli considerare tentativi di inquinamento del quadro probatorio da parte dell'indagato - si presentano poi altre circostanze di fatto, addotte dall'autorità giudiziaria a sostegno delle predette esigenze cautelari, quali l'episodio relativo alla conversazione fra il Ferrante Dario e la collaboratrice del senatore Di Girolamo.

Né la collaborazione quale testimone del Ferrante Dario - e la credibilità che viene attribuita dall'autorità giudiziaria precedente alle sue affermazioni ed ammissioni - né la apparente genuinità e l'atteggiamento complessivo delle assunzioni testimoniali già presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero sembrano scalfite da contatti posti in essere dall'*entourage* del senatore Di Girolamo, né egli sembra incutere un particolare *metus publicae potestatis* nei comprimari della vicenda che lo riguarda.

\* \* \*

Conclusivamente, anche a voler riconoscere, nella prospettiva accusatoria, elementi a supporto di esigenze cautelari, esse sicuramente, alla luce delle risultanze degli atti a disposizione della Giunta, non presentano in alcun modo la rilevanza richiesta dalla consolidata giurisprudenza parlamentare per giustificare - unitamente alla straordinaria gravità dei reati contestati - la concessione dell'autorizzazione all'applicazione di una misura cautelare personale come quella oggetto del documento in titolo. E d'altra parte - come già evidenziato - la mancata concessione dell'autorizzazione non comporterà alcun impedimento - attesa la consistenza del fascicolo delle acquisizioni probatorie del Pubblico Ministero, che la Giunta ha conosciuto - al completamento delle indagini ed alle conseguenti decisioni dell'autorità giudiziaria in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale ed all'eventuale disposizione del giudizio.

Per queste ragioni, la Giunta ha conseguentemente deliberato di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Nicola Di Girolamo, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

SANNA, *relatore*

